



Università di Genova

AREA LEGALE E GENERALE SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- Visto lo *Statuto di Ateneo*;
- Visto il *Regolamento generale di Ateneo*;
- Vista la delibera del 03.09.2024 di approvazione del proprio Regolamento di funzionamento da parte del consiglio di dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC);
- Vista la delibera del senato accademico di approvazione del *Regolamento del Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)* in data 25.02.2025, a seguito del parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29.01.2025;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il *Regolamento del Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)* nella stesura di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato sull'albo informatico di Ateneo, nonché sui siti istituzionali di Ateneo e di dipartimento, nella sezione "Amministrazione trasparente", ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo.

Art. 3 – Il documento informatico originale sottoscritto con firma digitale è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE INTEGRATE (DISC)

Approvato nel Consiglio di Dipartimento del 3 settembre 2024

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Sede, personale e dotazione

Art. 3 – Attribuzioni del dipartimento

Art. 4 – Organi del dipartimento

Art. 5 – Il direttore

Art. 6 – Il consiglio di dipartimento: composizione

Art. 7 – Attribuzioni del consiglio di dipartimento

Art. 8 – La giunta di dipartimento

Art. 9 – Commissioni del dipartimento

Art. 10 – Il responsabile per l'assicurazione della qualità del dipartimento

Art. 11 – Il responsabile amministrativo

Art. 12 – Disposizioni finali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche Integrate (DISC), di seguito indicato come “dipartimento”, istituito nella sua attuale forma con il D.R. n. 116 del 16/04/2012, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari di Ateneo.

Art. 2 – Sede, personale e dotazione

1. Il dipartimento ha sede negli spazi ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
2. Afferiscono al dipartimento i docenti indicati nel decreto di costituzione, in successivi decreti di definizione o modifica di afferenze, nonché in quelli concernenti le procedure di reclutamento per i settori scientifico-disciplinari attribuiti alla struttura.
3. Il dipartimento dispone delle risorse finanziarie e di personale ad esso attribuite dal consiglio di amministrazione o, con riferimento al personale tecnico-amministrativo, dal direttore generale.

Art. 3 – Attribuzioni del dipartimento

1. Il dipartimento è dotato di autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa, per quanto consentito dalle disposizioni legislative e dallo Statuto di Ateneo. Il dipartimento è altresì dotato di autonomia amministrativa e gestionale nell’ambito del *budget* annuale economico e degli investimenti, inserito nel bilancio unico autorizzatorio di previsione annuale approvato dal consiglio di amministrazione, nonché nell’ambito delle variazioni di *budget* che nel corso dell’anno fossero approvate.
2. Il *budget* assegnato al dipartimento comprende inoltre tutte le attività contrattuali e convenzionali con soggetti sia pubblici sia privati correlate e accessorie alle sue funzioni, nonché le eventuali assegnazioni di risorse da parte dell’Ateneo per finalità connesse alla realizzazione delle attività istituzionali.
3. Il dipartimento assicura lo svolgimento e il coordinamento delle attività didattiche e formative, di ricerca, di terza missione nei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, nonché le funzioni ad esse correlate. Al dipartimento sono, altresì, attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle eventuali attività rivolte all’esterno, correlate o accessorie alle competenze sopra citate.
4. Il dipartimento, nell’esercizio delle funzioni ad esso assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, in particolare:
 - a) è responsabile dei corsi di studio ad esso attribuiti e delle relative convenzioni concernenti

le attività didattiche, fatte salve le specificità dell'area medica. Propone l'istituzione di un nuovo corso di studio, nonché l'attivazione, disattivazione e soppressione di un corso di studio istituito;

- b) propone al senato accademico la modifica dell'ordinamento didattico di un corso di studio attribuito e ne delibera il regolamento didattico, su proposta del relativo consiglio di corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti associati.
- c) approva il manifesto degli studi, su proposta dei consigli dei corsi di studio attribuiti;
- d) definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della congruità e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. Qualora docenti di uno stesso settore scientifico-disciplinare siano presenti in più dipartimenti, i loro compiti didattici sono determinati, ove necessario, anche di concerto con il dipartimento di afferenza, fatta salva l'univocità dei settori scientifico-disciplinari attribuiti al DISC;
- e) provvede, per la copertura di insegnamenti non affidati, all'attivazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio ad esso attribuiti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa interna;
- f) elabora e trasmette alla scuola cui appartiene le linee programmatiche in materia didattica, scientifica, terza missione, di spesa e di reclutamento del personale docente;
- g) promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca, la didattica e le attività di terza missione anche a livello europeo e internazionale;
- h) propone annualmente al senato accademico l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca nonché, anche in accordo con altri dipartimenti, formula proposte per l'istituzione di corsi e scuole di dottorato, ai sensi dello Statuto e del regolamento interno in materia, previa verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità del personale docente afferente al dipartimento;
- i) formula proposte, anche in accordo con altri dipartimenti e/o Atenei, per l'istituzione di scuole di specializzazione coordinate dal dipartimento o consorziate, ai sensi dello Statuto, della normativa interna e della legislazione nazionale in materia;
- j) diffonde i risultati conseguiti nell'attività di ricerca, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e del *copyright*;
- k) cura la trasmissione delle necessarie informazioni a studenti, docenti e personale tecnico-

amministrativo, occorrendo anche in materia di sicurezza;

- l) propone, per i settori scientifico-disciplinari ad esso attribuiti e nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, l'attivazione di procedure di valutazione per il reclutamento di docenti e le relative chiamate;
- m) può costituire, nel rispetto delle disposizioni contenute in apposito regolamento di Ateneo, d'intesa con altri dipartimenti, centri interdipartimentali di ricerca;
- n) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o comunque connessi al conseguimento di obiettivi specifici assegnati e ai risultati conseguiti.

Art. 4 – Organi del dipartimento

1. Gli organi del dipartimento sono:

- a) il direttore;
- b) il consiglio;
- c) la giunta.

2. Per quanto attiene alle procedure elettorali e al funzionamento degli organi collegiali, si rinvia a quanto previsto dal regolamento generale e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti in materia.

Art. 5 – Il direttore

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed è eletto dal consiglio del dipartimento al suo interno tra i professori ordinari a tempo pieno, salvo quanto disposto dall'art. 65, comma 4 dello Statuto di Ateneo. L'inserimento dei docenti nell'elettorato passivo è subordinato alla compatibilità della data di collocamento in quiescenza con l'espletamento completo di almeno un mandato. Il direttore rimane in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.

2. Il direttore:

- a) convoca e presiede le sedute della giunta e del consiglio di dipartimento, ne predispone l'ordine del giorno, ed è responsabile dell'attuazione di quanto da essi deliberato;
- b) assicura il collegamento delle attività del dipartimento con le strategie definite a livello di Ateneo, in coordinamento con il responsabile amministrativo per gli aspetti di competenza;
- c) esercita funzioni di vigilanza e coordinamento relativamente a tutte le attività del dipartimento;

- d) sottopone all'approvazione del consiglio di dipartimento le linee programmatiche, la proposta annuale e triennale di *budget* economico e degli investimenti, le variazioni di *budget* nei casi previsti dal manuale di contabilità, nonché le relazioni contenenti gli elementi necessari per l'effettuazione dell'analisi dei risultati della gestione;
- e) individua, sentita la giunta ovvero un'apposita commissione dipartimentale deliberata dal consiglio, i fabbisogni della struttura e propone al consiglio di dipartimento la distribuzione delle risorse, con il supporto del responsabile amministrativo per gli aspetti di competenza;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio e della giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g) è consegnatario degli spazi e dei beni mobili assegnati al dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h) se delegato dal rettore, adotta le misure relative alla salute e sicurezza dei lavoratori del dipartimento, secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo in materia;
- i) elabora e trasmette al rettore la relazione annuale sull'assolvimento delle funzioni in materia di salute e sicurezza svolte in qualità di suo delegato;
- j) promuove accordi e sottoscrive atti, convenzioni e contratti di competenza del dipartimento;
- k) accetta le donazioni di valore non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le gare di beni e servizi, previo parere favorevole del consiglio di dipartimento;
- l) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il direttore designa un vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore resta in carica per la durata del mandato del direttore, salva la facoltà del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

Art. 6 – Il consiglio di dipartimento: composizione

1. Il consiglio di dipartimento è composto da:

- a) tutti i docenti afferenti;
- b) il responsabile amministrativo;
- c) un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 20% del personale tecnico-amministrativo del dipartimento in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore;
- d) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% dei docenti in servizio alla data del decreto di indizione delle elezioni, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero

- superiore;
- e) un rappresentante dei dottorandi;
 - f) un rappresentante degli specializzandi;
 - g) il referente per la didattica.

Art. 7 – Attribuzioni del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- a) delibera le linee programmatiche in materia di didattica, attività scientifica, terza missione, di spesa e di reclutamento. A tal fine può costituire al suo interno specifiche commissioni dipartimentali, con funzioni istruttorie, indicandone i criteri di formazione;
- b) approva, entro i termini e secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, la proposta di *budget* economico e degli investimenti annuale e triennale, le variazioni di *budget* nei casi previsti dal manuale di contabilità nonché le relazioni contenenti gli elementi necessari per l'effettuazione dell'analisi dei risultati della gestione;
- c) elabora i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività di didattica, ricerca e terza missione;
- d) elabora i criteri generali per l'impiego coordinato del personale, dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- e) esercita le competenze attribuite dal regolamento di Ateneo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) approva annualmente le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca; approva le proposte di istituzione dei corsi e delle scuole di dottorato ai sensi dello Statuto e del regolamento interno di Ateneo in materia;
- g) approva le proposte di istituzione di scuole di specializzazione, ai sensi dello Statuto di Ateneo e dei regolamenti interni di Ateneo in materia;
- h) delibera in ordine alle procedure di valutazione e alle chiamate dei professori e dei ricercatori a tempo determinato. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di professori ordinari partecipano solo i professori ordinari. Alle deliberazioni concernenti le procedure di valutazione e le chiamate di professori associati partecipano solo i professori ordinari e associati. Alle deliberazioni concernenti procedure di valutazione di ricercatori a tempo determinato partecipano solo i docenti;

- i) approva accordi, atti, convenzioni e contratti di competenza del dipartimento;
- j) delibera o esprime parere in merito all'accettazione di donazioni, ai sensi di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC) e dal manuale di contabilità;
- k) approva i documenti richiesti dal sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento (AVA) e può chiedere, motivatamente, per una sola volta, al nucleo di valutazione, il riesame di eventuali valutazioni riferibili al dipartimento;
- l) formula richieste e pareri agli organi di governo dell'Ateneo in merito all'attribuzione o alla cancellazione di settori scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo;
- m) esprime parere sulle istanze di afferenza al dipartimento di docenti inquadrati in settori scientifico-disciplinari non attribuiti al dipartimento stesso, nonché sulle istanze di afferire ad altro dipartimento presentate da docenti ad esso afferenti; tali pareri possono anche prendere in considerazione i criteri adottati in materia di settori scientifico-disciplinari e di aree CUN nell'esercizio di valutazione della qualità della ricerca (VQR), e/o i criteri inclusi nel successivo bando VQR, ove disponibili/desumibili;
- n) approva l'eventuale motivata proposta di modifica della denominazione e dell'acronimo del dipartimento;
- o) delibera l'eventuale confluenza dei consigli di corso di studio affini affidati al dipartimento in un unico consiglio e l'eventuale scissione dell'unico consiglio in singoli consigli di corso di studio;
- p) delibera la costituzione all'interno del dipartimento di articolazioni organizzative interne; sezioni, centri e laboratori di ricerca;
- q) designa i propri rappresentanti nelle commissioni e negli altri organi di Ateneo, per quanto consentito dai regolamenti dell'Ateneo;
- r) esprime parere in merito all'attribuzione di specifiche deleghe ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo, per quanto consentito dai regolamenti di Ateneo;
- s) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e/o dai regolamenti dell'Ateneo.

Art. 8 – La giunta di dipartimento

1. La giunta è composta da:

- a) il direttore;

- b) il vicedirettore;
- c) un numero di docenti pari al 15% dei docenti del dipartimento, con approssimazione, in caso di decimali, all'intero superiore;
- d) il responsabile amministrativo;
- e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- f) uno studente designato dai rappresentanti nel consiglio di dipartimento al loro interno;
- g) un dottorando o uno specializzando, ove presente, designato dai rappresentanti in consiglio di dipartimento al loro interno.

2. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9 – Commissioni del dipartimento

1. Il dipartimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del presente regolamento, può deliberare la costituzione di commissioni interne funzionali all'attuazione delle linee programmatiche della struttura, a loro volta riconducibili in particolare alla programmazione pluriennale di Ateneo ed al collegato sistema di assicurazione della qualità (AQ) dell'Ateneo.

2. Ciascuna commissione dipartimentale è dotata di un proprio regolamento, approvato dal consiglio di dipartimento, nel quale sono specificati composizione, funzionamento e compiti della stessa.

3. Le commissioni dipartimentali possono essere interessate da modifiche nella denominazione e/o nelle attribuzioni, anche in base agli adattamenti eventualmente richiesti dal modello AVA, dalla programmazione pluriennale e dal sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo, nonché dalle raccomandazioni formulate dagli organismi di Ateneo coinvolti in detto sistema.

Art. 10 – Il responsabile per l'assicurazione della qualità del dipartimento

1. Il responsabile per l'assicurazione della qualità del dipartimento (RAQ) è nominato con decreto rettorale a seguito della designazione da parte del consiglio di dipartimento. Il RAQ è individuato dal consiglio di dipartimento tra i docenti a tempo indeterminato afferenti al dipartimento evitando, ove possibile, che l'incarico di RAQ si cumuli con quello di componente della commissione paritetica di scuola o dipartimento (ove costituita), di direttore di dipartimento, di coordinatore di corso di studi e di coordinatore di dottorato di ricerca.

2. La durata del mandato del RAQ è di tre anni. Le dimissioni dal ruolo di RAQ sono presentate per iscritto al rettore.

3. I compiti del RAQ sono:

- a) assicurare il flusso informativo biunivoco tra il presidio per la qualità di Ateneo (PQA) ed il dipartimento con i corsi di studio (CdS) a questo afferenti;
- b) fornire coordinamento, supporto, consulenza e supervisione nell'ambito dell'AQ della didattica, della ricerca e della terza missione, interagendo con il direttore di dipartimento, i coordinatori di CdS, le commissioni AQ di CdS e le commissioni dipartimentali;
- c) verificare la realizzazione di tutte le attività dipartimentali previste dal PQA, incluso il coinvolgimento in gruppi di lavoro su tematiche puntuali;
- d) promuovere, con il coordinamento del PQA, attività di formazione in materia di AQ per il personale afferente al dipartimento;
- e) redigere, su indicazione del PQA, una relazione annuale delle attività svolte;
- f) svolgere tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e/o dai regolamenti dell'Ateneo.

Art. 11 – Il responsabile amministrativo

1. Per effetto del rapporto funzionale con il direttore del dipartimento, il responsabile amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di dipartimento, assicura che la gestione tecnico amministrativa della struttura si svolga in coerenza con le attività istituzionali della stessa.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui all'atto di organizzazione amministrativa e tecnica del direttore generale, al responsabile amministrativo sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili:

- a) predisporre la proposta di *budget* annuale e triennale sulla base degli indirizzi del direttore di dipartimento;
- b) esercita le specifiche competenze e responsabilità previste nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nei provvedimenti emanati dal direttore generale in conformità a tale regolamento;
- c) su indicazione del direttore di dipartimento, svolge funzioni di segretario verbalizzante per le sedute del consiglio e della giunta, per le quali può farsi assistere da propri collaboratori;
- d) sentito il direttore del dipartimento, coordina e gestisce il personale della struttura. Qualora sia presente un coordinatore tecnico, il coordinamento delle attività del personale addetto al servizio di supporto tecnico e sanitario alla didattica e alla ricerca e la relativa gestione funzionale ordinaria competono al medesimo;
- e) collabora con il direttore del dipartimento alle attività volte al regolare funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari e convegni.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate e pubblicate con le stesse modalità previste dallo Statuto per l'approvazione del regolamento stesso.
3. Il presente regolamento è pubblicato nell'albo e sui siti istituzionali di Ateneo e di dipartimento ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo informatico del decreto rettorale di emanazione.